

La Corte,

sentite le parti ed esaminati gli atti e le memorie depositate;

considerato che in data 25 maggio 2021 il GUP, verificata la ritualità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 159 c.p.p., ha dichiarato l'assenza degli attuali imputati, disponendone all'esito della discussione delle parti, il rinvio a giudizio innanzi a questa Corte di Assise;

rilevato che il decreto che dispone il giudizio è stato notificato, ai sensi dell'art. 429, 4° comma, cod.proc.pen., agli imputati comunque non presenti all'udienza preliminare mediante consegna di copia dell'atto ai difensori di ufficio nominati, sul presupposto che si siano sottratti volontariamente alla conoscenza di atti del procedimento;

ritenuto che la valutazione compiuta dal GUP in sede di udienza preliminare debba essere ripetuta negli atti preliminari al dibattimento in quanto ciò trova conforto nel disposto dell'art. 484, comma 2 bis cod.proc.pen, in forza del quale, nella fase di verifica della regolare costituzione delle parti, «*si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies*». La celebrazione dell'udienza preliminare, infatti, non rende tali disposizioni incompatibili con la fase dibattimentale e anche se vi è stata un'udienza preliminare, il Giudice del dibattimento deve compiere una valutazione sulla possibilità di procedere in assenza e, se questa valutazione ha esito positivo, deve pronunciare un'ordinanza ex art. 420 bis c.p.p.;

ritenuto che la valutazione della ritualità degli atti finalizzati alla costituzione delle parti, propedeutica all'esame da parte di questa Corte della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza degli imputati non comparsi in giudizio, imponga lo scrutinio della legittimità della declaratoria di assenza pronunciata dal G.U.P. ai fini della celebrazione dell'udienza preliminare poiché essa è destinata a incidere sulla validità dello stesso atto di *vocatio in iudicium*;

premesso che ai limitati fini della risoluzione della *quaestio* processuale devoluta a questa Corte, necessaria per valutare la corretta costituzione delle parti e la ritualità delle procedure notificatorie eseguite, è possibile prendere in considerazione ai sensi dell'art. 187, secondo comma, c.p.p. tutti gli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale, gli atti di investigazione allegati alla memoria ex art. 121 c.p.p. depositata e agli atti prodotti in udienza;

tanto premesso

osserva

Ai fini della risoluzione delle questioni processuali devolute a questa Corte è necessario premettere, con doveroso approfondimento, il quadro normativo, interno e convenzionale, che disciplina il processo *in absentia*, quale si è andato delineando negli approdi della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

L'art. 420-bis cod. proc. pen., intitolato "*Assenza dell'imputato*", al primo comma prevede che si procede in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, disciplina il caso in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato: «*il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo*».

Tale disposizione va ricollegata all'art. 420-*quater* cod. proc. pen., secondo il quale, se non ricorrono le condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen., «... *il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ...*»:

Da ciò discende che le citate condizioni per procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. corrispondono ad una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio.

Si vedano anche le regole dettate in tema di mancata presenza e di ripristino delle condizioni iniziali in caso di accertamento tardivo della assenza inconsapevole di cui agli artt. 420 bis quarto comma, 489 e 604, comma 5 -*bis*, del codice di rito che sono basate proprio sul presupposto che il giudice abbia proceduto avendo *certezza* che l'imputato fosse a conoscenza dell'udienza.

Si attiva un meccanismo riparatorio pieno, invero, quando l'imputato assente compaia successivamente nel giudizio di primo grado e dimostri che la sua assenza fosse dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo ovvero ad assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore o legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, e nel giudizio di appello ex art 604, comma 5 bis, «*se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 420 -ter o dell'art. 420 -quater*» la sentenza di primo grado è annullata con rinvio degli atti al giudice di primo grado; analogamente nel caso in cui l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado.

Chiude il sistema di garanzia della *piena e consapevole partecipazione* dell'imputato al processo il rimedio riparatorio della c.d. rescissione del giudicato nel caso in cui si sia proceduto in assenza sino alla condanna definitiva, prevista dall'art. 629-bis cod. proc. pen. (già art. 625-ter cod. proc. pen., dal contenuto identico per la parte qui di interesse): il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado «*qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo*».

In questo sistema si inseriscono gli "indici di conoscenza" del processo che sono:

- la dichiarazione od elezione di domicilio;
- l'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare;
- la nomina di un difensore di fiducia.

Come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza Ismail n.23948 del 2020, non si tratta di presunzioni, ma di meri facilitatori di accertamento della conoscenza dei contenuti dell'accusa da parte dell'imputato sia per un dato letterale sia perché una tale interpretazione si porrebbe radicalmente in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte Edu, né tali indici possono essere in via automatica equiparati a casi di "volontaria sottrazione al procedimento".

Diversamente opinando il sistema perverrebbe ad un arretramento in punto di garanzie di partecipazione al processo rispetto al sistema che si era delineato prima della introduzione dell'istituto di assenza finalizzato proprio a superare il sistema della conoscenza legale degli atti in ragione ai citati arresti della giurisprudenza della Corte E.D.U.

Del pari irrilevante è in sé lo stato di latitanza per la prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo o dei suoi atti. A ciò basti la considerazione che tale condizione non è stata affatto ritenuta equivalente nelle decisioni CEDU Sejdovic e Colozza che avevano dichiarato l'incompatibilità del previgente sistema basato sul mero dato formale delle notifiche legali.

Affinché le situazioni dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia possano essere dimostrative dell'effettiva conoscenza del procedimento è necessario che:

- tali situazioni abbiano un grado di effettività; ad es.- la elezione domicilio deve essere "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti (secondo le SSUU Ismail l'effettività della elezione e dunque la necessità che si sia instaurato tra difensore di ufficio e parte un effettivo rapporto professionale che assicuri la trasmissione di informazioni legali dal primo alla seconda in merito all'instaurazione del processo si evince anche dalla sentenza Corte Cost 133/2017 in tema di artt. 161 e 163 c.p.p.);
- la misura cautelare deve essere stata eseguita con la presentazione davanti al giudice e la contestazione degli addebiti(e tale non è la misura rimasta ineseguita per irreperibilità);
- non è tale la misura precautelare cui non consegua la convalida e la presentazione davanti al giudice con contestazione degli addebiti;
- la nomina fiduciaria deve essere seguita dall'affettiva accettazione ed instaurazione del rapporto defensionale .

Dunque, tutte le situazioni descritte devono avere acquisito un grado di effettività, da cui solo può desumersi la concreta ed effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium* da parte dell'imputato.

Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la *certezza* della conoscenza di tali dati da parte dell'imputato (vedasi sul punto anche sentenza Cass. SS.n. 28912 /19, Innaro).

Soltanto tale interpretazione dell'assetto normativo sul procedimento in assenza è conforme all'art. 6 della Convenzione EDU poiché un processo può considerarsi equo solo se da parte dell'imputato vi è stata conoscenza effettiva della *vocatio in iudicium*, sicché, nel rispetto dei principi convenzionali, i giudici di primo grado sono tenuti ad usare *particolare rigore* nel valutare la procedibilità in assenza. Questo è necessario per garantire un processo "giusto" ad ogni imputato.

In caso contrario, l'art. 420-*quater* cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell'imputato, deve disporre la notifica «*personalmente ad opera della polizia giudiziaria*».

La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione.

In conclusione, il significato da ricondurre alla previsione di cui all'art. 420 bis, comma 2, è quello di facilitare il compito di accertamento del giudice sull'effettiva conoscenza della *vocatio in iudicium* da parte dell'imputato, nell'enucleare delle situazioni nelle quali, data la regolarità della notifica, si può ragionevolmente prevedere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della data, del luogo e del contenuto del processo, sempre che non emergano situazioni da cui desumere dati in contrasto con tale effettiva conoscenza.

Al di fuori delle ipotesi in questione, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie: ciò che conta è il risultato sostanziale.

Se, invece, ricorrono le ipotesi in questione, diverranno utili anche quelle modalità di notifica non a mani proprie, adeguate alla effettiva conoscenza, quali previste dall'art. 157 cod. proc. pen. sino al comma 7, nonché le notifiche presso un domicilio eletto "effettivo" nel senso già detto, o presso il difensore di fiducia secondo le varie disposizioni (ivi compresa, di norma, la notifica presso il difensore di fiducia del latitante).

L'ordinamento prevede una sola ipotesi in cui possa procedersi *in absentia* e il processo possa instaurarsi senza che l'imputato abbia ricevuto il decreto di citazione a mani proprie pur in assenza della conoscenza effettiva della *vocatio in iudicium*, ed è la volontaria sottrazione «*alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento*» ed il caso che qui rileva.

Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art.420 bis c.p.p. non tipizza alcuna situazione e certamente ad essa non può equipararsi la mancanza di diligenza, né possono ritenersi in astratto neanche la latitanza, ovvero l'indicazione di un domicilio falso o inidoneo, la sopravvenuta irreperibilità; si tratta soltanto di elementi che possono essere considerati nel caso concreto, cioè nel rigoroso accertamento di fatto che deve essere compiuto dal giudice per poter sostenere che la compiuta conoscenza della *vocatio in iudicium* possa essere sostituita da una conoscenza soltanto legale.

Ritiene, tuttavia, la Corte che questi approdi della giurisprudenza di legittimità debbano essere letti alla luce delle puntuali argomentazioni contenute nella citata sentenza della Corte Edu Sejdovic c/Italia, che ne costituiscono la premessa, in cui la Corte affronta il caso di un soggetto indagato per omicidio, da subito irreperibile nonché latitante a seguito di adozione della misura della custodia in carcere, successivamente condannato in un giudizio in cui non era mai comparso, non avendo mai ricevuto personalmente alcuna notifica dell'atto di accusa.

Innanzitutto, la Corte afferma che sebbene non menzionata espressamente nel paragrafo 1 dell'articolo 6, la facoltà per l'« imputato » di partecipare all'udienza costituisce un contenuto indefettibile del diritto al «giusto processo» poiché i commi c), d) ed e) del paragrafo 3 dell'articolo 6 riconoscono a « ogni imputato » il diritto di « difendersi personalmente o, di « esaminare o far esaminare i testimoni » e di « farsi assistere gratuitamente da un interprete, se non comprende o non parla la lingua usata in udienza », il che non è concepibile senza la sua presenza.

Secondo l'argomentare della Corte tale disposizione mostra la necessità di provvedere con un'attenzione estrema a notificare l'« accusa» all'interessato poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo determinante nel procedimento penale : a decorrere dalla sua notifica, la persona indagata è ufficialmente informata della base giuridica e fattuale delle accuse formulate a suo carico e “ in materia penale, un'informazione precisa e completa sulle accuse che gravano su un imputato, e dunque sulla qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe adottare nei suoi confronti, è una condizione essenziale dell'equità del procedimento”.

E se ammette la Corte che un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'articolo 6 della Convenzione, quando un soggetto abbia rinunciato a partecipare al giudizio, ovvero intende sottrarsi all'azione penale, afferma, tuttavia, con estrema chiarezza che lo scrutinio del giudice deve essere estremamente rigoroso e “*che una conoscenza vaga e non ufficiale non può bastare*”. La Corte non può tuttavia escludere che alcuni fatti accertati possono dimostrare inequivocabilmente che l'imputato sia al corrente di un procedimento penale a suo carico e conosca la natura e la causa dell'accusa, e che non abbia intenzione di prendere parte al processo o intenda sottrarsi all'azione penale. Ciò potrebbe avvenire, afferma la Corte, ad esempio, quando un imputato dichiara pubblicamente o per iscritto di non voler dare seguito agli interpellanti di cui è venuto a conoscenza da fonti diverse dalle autorità o quando riesce a sottrarsi ad un tentativo di arresto, o ancora quando vengono sottoposti all'attenzione delle autorità dei documenti che dimostrano inequivocabilmente che “*egli è a conoscenza del procedimento pendente nei suoi confronti e delle imputazioni a suo carico*”.

Tanto premesso in punto di diritto, si osserva quanto segue in punto di fatto.

Il GUP fonda la propria ordinanza su una serie di indici, da valutare cumulativamente, dai quali sarebbe possibile inferire, con assoluta certezza, la conoscenza da parte degli imputati della pendenza e degli sviluppi terminativi del presente procedimento instaurato a loro carico e del giorno fissato per la celebrazione dell'udienza preliminare.

In particolare, il GUP indica i seguenti indici fattuali da cui ricavare in via indiziaria l'effettiva conoscenza del procedimento da parte degli imputati :

1) nel corso delle indagini gli imputati sono stati sentiti reiteratamente acquisendo conoscenza della pendenza di un procedimento in fase di indagini sulla morte di Regeni e di specifici elementi che ne determinavano il loro diretto coinvolgimento nei fatti;

2) la notizia della pendenza del procedimento, degli atti assunti dal p.m. all'esito delle indagini e della data di fissazione dell'udienza preliminare è stato oggetto di copertura mediatica oggettivamente "straordinaria e capillare", tale da attingere alla nozione del "notorio", in merito, in particolare, alla qualità di indagati ricoperta dagli attuali imputati, all'esito terminativo delle indagini nei loro confronti e alla fissazione dell'udienza preliminare per la data del 29 aprile 2021, citando a sostegno di tale argomentazione quanto riportato nelle informative del ROS 14.4.21 e 26.4.21;

3) gli apparati investigativi egiziani, di cui gli imputati hanno fatto parte con ruoli apicali, ovvero sono tuttora membri, sono stati a conoscenza degli sviluppi delle indagini e dell'esito del procedimento italiani, in ragione delle numerosissime riunioni del c.d. team investigativo congiunto e del "memorandum" redatto dalla Procura Generale egiziana il 26.12.2020, contenente descrizione e confutazione degli elementi di prova raccolti dalla Procura italiana.

Il GUP ha indicato altresì la ulteriore circostanza che gli indagati sono stati, reiteratamente, sia per via diplomatica sia per via rogatoriale invitati ad eleggere domicilio in Italia ai sensi dell'art. 169 cod.proc.pen., senza darvi alcun seguito, il che deporrebbe, unitamente ai precedenti elementi, per la prova certa non solo della conoscenza da parte loro del presente procedimento ma anche della loro volontaria sottrazione alla conoscenza di atti assunti nel medesimo.

Nel caso in esame, nessun elemento integrativo decisivo, rispetto ai dati offerti al vaglio del GUP, risulta fornito a questa Corte a dimostrazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza degli imputati, con specifico riguardo alla conoscenza, da parte degli stessi, della *vocatio in iudicium* davanti a questo Organo Giudicante.

Invero, la fattispecie al vaglio di questa Corte è del tutto peculiare.

Gli imputati, infatti, sono cittadini egiziani, individuati, con riguardo all'epoca dei fatti, il Tariq Sabir, l'Uhsam Helmi e il Magdi Ibrahim Abdelal Sharif come ufficiali della NSA (National Security Agency) e l'Athar Kamel Mohamed Ibrahim, come capo delle Investigazioni Giudiziarie del Cairo. Al di là dell'accertata appartenenza ai suddetti organismi fino alla data della loro audizione, facenti capo all'apparato statale, che possono dunque ritenersi una diramazione del Ministero degli Interni, non risultano acquisite informazioni in merito alla residenza o al domicilio dei predetti soggetti. Inoltre, quale dato di generale interesse, non è nota l'attuale persistente appartenenza di tali soggetti ai detti apparati. Anzi, per quanto dichiarato dall'Athar Kamel nel verbale dell'8.5.18, il medesimo è oggi in pensione.

In proposito, si evidenzia innanzitutto che nei verbali prodotti dal P.M., relativi alle informazioni rese dai medesimi imputati in qualità di testimoni, davanti alla Procura del Cairo, i predetti soggetti risultano identificati attraverso tessere militari senza indicazione delle complete generalità (i primi tre imputati sono infatti identificati solo con l'età in assenza di specifici riferimenti al luogo e alla

data di nascita), non risultando benché minime indicazioni in merito alla residenza, al domicilio o alla dimora degli stessi.

Per maggior chiarezza si riportano di seguito i dati identificativi desunti dai suddetti verbali acquisiti agli atti:

- 1) **Tarek Ali Saber**, Generale della Polizia presso il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, dell'età di 54 anni titolare del Tesserino n. [REDACTED] nessuna indicazione in merito alla sua residenza (*"per questa informazione interpellare la sede dove presta servizio"*);
- 2) **Aser Kamal Mohamed Mohamed Ibrahim**, Direttore della Direzione di Ispezione di Sicurezza della Nuova Valle, ed ex capo del Dipartimento di Investigazioni del Cairo, dell'età di 48, titolare della tessera della Polizia di grado di Colonnello n. [REDACTED] nessuna indicazione in merito alla sua residenza (*"Indirizzo: Noto dal mio lavoro."*);
- 3) **Hosam Iddin Helmy Mohamed**, attualmente effettivo alla Direzione Passaporti e Immigrazione, in precedenza, fino al 1° agosto 2016, presso la **Direzione di Sicurezza Nazionale** (*"Ho svolto l'intero periodo come ufficiale presso la Sezione di Sicurezza Nazionale nel Governatorato di Giza"*), dell'età di 54 anni, titolare Tesserino [REDACTED]: *nessuna notizia in merito alla residenza (per questa informazione interpellare la sede dove presta servizio)*;
- 4) **Sherif Magdi Ibrahim Abdel Aal** Capitano di Polizia del Settore della Sicurezza Nazionale dell'età di 32 anni titolare della Numero di tessera: [REDACTED] nessuna indicazione in merito alla residenza (*"Noto dal mio lavoro"*).

Come sopra evidenziato le richieste inoltrate tramite rogatoria all'autorità giudiziaria egiziana, contenenti l'invito, invero, a fornire indicazioni sulle compiute generalità anagrafiche e sugli attuali residenza o domicilio utili per acquisire formale elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti del procedimento instaurato a loro carico, non hanno avuto alcun esito.

L'acclarata inerzia dello stato egiziano a fronte di tali richieste del Ministero della Giustizia italiano, certamente pervenute presso l'omologa autorità giudiziaria egiziana, seguite da reiterati solleciti per via giudiziaria e diplomatica, nonché da appelli ufficiali di risonanza internazionale, effettuati dalle massime autorità dello Stato italiano, ha determinato l'impossibilità di notificare agli imputati, presso un indirizzo determinato, tutti gli atti del procedimento a partire dall'avviso di conclusione delle indagini.

Gli imputati, dunque, non sono stati raggiunti da alcun atto ufficiale.

Ebbene, si evidenzia che in detti verbali i quesiti loro rivolti riguardavano per lo più la loro implicazione nell'attività di monitoraggio della condotta di Giulio Regeni a seguito della denuncia resa da Mohamed Abdallah (capo del sindacato dei venditori ambulanti), i loro contatti telefonici in tale periodo e l'eventuale attinenza degli stessi alla vicenda in questione, mai il loro diretto coinvolgimento nel rapimento e nell'uccisione del ricercatore italiano, né al loro coinvolgimento in indagini della procura italiana. Anzi, il dato offerto dalla lettura dei verbali non consente neanche di ricondurre i citati atti di investigazione a procedure rogatorie su richiesta della predetta autorità italiana.

Certamente si tratta di atti investigativi a mezzo dei quali i soggetti hanno potuto acquisire conoscenza dello stato delle indagini e dell'emergenza di elementi investigativi dai quali desumere un loro coinvolgimento nel monitoraggio del ricercatore italiano, senza che tuttavia sia possibile affermare che questa conoscenza si estenda in modo completo e approfondito ai contenuti dell'accusa a ciascuno di loro successivamente mossa: la loro conoscenza si ferma, invero, alla fase investigativa e non anche alle successive determinazioni del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione

penale nei loro confronti. Ma vi è di più. Soltanto in epoca successiva, ovvero in data 4.12.2018 i loro nomi verranno iscritti dal P.M. nel R.G.N.R. , come documentato nell'atto prodotto dalla difesa.

Come precisato, altro dato a cui il GUP ha ancorato la propria decisione è quello relativo alla intensa e capillare attività svolta dagli organi di informazione a livello locale (in Egitto) e a livello internazionale fino ai primi mesi di quest'anno, attraverso la diffusione di continue informazioni, molte delle quali aventi ad oggetto la qualità di indagati attribuita agli attuali imputati, i cui nominativi risultavano in più occasioni diramati dai *media*, alla conclusione delle indagini nei loro riguardi e alla fissazione dell'udienza preliminare per la data del 29 aprile 2021, riportate nelle dettagliate informative del ROS sopra richiamate.

Sul punto, si osserva quanto segue.

La compiuta lettura delle informative del ROS evidenzia un'indubbia risonanza mediatica della vicenda Regeni sui media internazionali, con richiamo anche nominativamente alle persone degli imputati come soggetti attinti dalle indagini della magistratura italiana (sul punto, si richiamano le puntuali note del 14 e 26 aprile che danno conto del monitoraggio compiuto sul web con riferimento alle più importanti testate giornalistiche in lingua inglese ed in lingua araba; queste ultime pur aventi sede fuori dall'Egitto, a Londra, in Russia, ovvero in altri paese arabi, sono descritte come diffuse anche fuori dai confini nazionali).

Tuttavia, l'analisi più specificamente mirata ai media egiziani di maggiore diffusione, individuati da informazioni assunte da fonti aperte del web, quale il noto sito Wikipedia, descrivono una situazione in parte diversa (vedi annotazione Ros 13.4.21).

I mass media egiziani in lingua araba riportano la notizia della iscrizione di 5 appartenenti alle forze di sicurezza locali, ma non ne viene pubblicato il nome (la notizia è pubblicata soltanto su alcune testate *on line* critiche nei confronti degli apparati di sicurezza, di cui non è però nota la diffusività nell'opinione pubblica interna).

I nominativi degli imputati vengono espressamente riportati, invece, nei media internazionali in lingua inglese ampiamente consultati anche all'interno del paese egiziano (agenzia di stampa BBC, piattaforma web Arab News, Associated Press. Si tratta di articoli che nei primi giorni di dicembre 2018 pubblicano tutti la medesima notizia del coinvolgimento in qualità di indagati degli odierni imputati, in contestualità con l'iscrizione dei medesimi nel R.G.N.R. .

Quanto allo snodo procedimentale successivo della conclusione delle indagini preliminari e dell'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. , prodromici della successiva richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli attuali imputati; si richiama sul punto la informativa ROS del 7.4.21, da pag. 6 a pag. 9, precisando che da essa si evince come gli organi di informazione in lingua araba, e in particolare la testata giornalistica di Al Jazeera, hanno diffuso tra il 10 e il 15 dicembre 2000 giornalieri informazioni in cui si dava atto degli elementi di prova assunti dalla Procura di Roma nei confronti dei pretesi responsabili di cui erano indicati i nomi; si vedano in particolare le notizie pubblicate il 10 e il 15 dicembre, dando conto sia del comunicato della Procura di Roma sia delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano ; per quanto riguarda invece i principali giornali arabi, da un esame dei loro portali, si evince come tutti abbiano dato conto della vicenda soltanto dal gennaio 2021, incentrando tuttavia le informazioni piuttosto sul comunicato della procura Generale del Cairo sulla chiusura delle indagini e dei riflessi internazionali della vicenda, ma, per quel che qui in particolare interessa, dell'esistenza dell'inchiesta italiana e delle accuse dalla medesima si faceva generico riferimento a quattro membri della sicurezza nazionale e a un poliziotto di cui non venivano divulgati i nomi (vedi all.3 citata informativa).

Con riguardo al terzo elemento utilizzato dal GUP a supporto della propria decisione, basato sull'assunto dell'appartenenza degli imputati al team investigativo istituito in Egitto per indagare sulla morte di Giulio Regeni, si osserva che in realtà solo uno degli imputati apparteneva a tale gruppo investigativo (nella annotazione elaborata dal ROS il 7.2.2016, si attesta la presenza, tra i componenti egiziani, del Col. Hosam HELMY, il quale, sul punto ha dichiarato di aver partecipato alle prime indagini del periodo febbraio-marzo 2016, abbandonando anche formalmente l'incarico dal 1° agosto 2016 per trasferimento alla Direzione Passaporti e Immigrazione).

Se è indubbio che tutti gli imputati, come si evince dalle loro stesse dichiarazioni, facessero parte, all'epoca dei fatti, di apparati di polizia governativi con ruoli certamente di spicco, tali da porli in una condizione di conoscenza privilegiata rispetto alle fonti informative e alle interlocuzioni dello stato egiziano con lo stato italiano, è pur vero che non solo nessun altro, tranne Hosam, nei limiti sopraindicati, ha fatto parte del team investigativo, ma anche l'Athar è stato trasferito dall'incarico precedentemente ricoperto sempre nell'agosto 2016 verso sede del tutto periferica.

Quanto al quarto indice sintomatico delineato dal GUP nel proprio provvedimento, cioè, l'essere stati gli imputati, reiteratamente invitati ad eleggere domicilio in Italia ai sensi dell'art. 169 c.p.p., le evidenze documentali descrivono una diversa situazione, cioè, un sistematica inerzia delle autorità egiziane a dar seguito alle richieste italiane, mai portate a conoscenza dei singoli indagati/imputati per quanto è pacificamente acquisito.

In verità, i suddetti elementi, pur congiuntamente considerati, non possono all'evidenza assurgere al rango di prova certa della conoscenza, da parte degli imputati della pendenza di un processo a loro carico nei termini imposti dal quadro costituzionale e convenzionale sopra descritto, indispensabili ai fini della dichiarazione di assenza.

Si è in presenza, infatti, di dati presuntivi dai quali può inferirsi, in termini di ragionevole certezza, soltanto la conoscenza da parte degli imputati, dell'esistenza di un procedimento penale a loro carico avente ad oggetto gravi reati ai danni del ricercatore Giulio Regeni, ma non certo quella più pregnante conoscenza, che rileva ai fini della instaurazione di un corretto rapporto processuale, relativa alla *vocatio in iudicium* davanti al GUP (e poi davanti a questa Corte), con riferimento alle specifiche imputazioni elevate a loro carico, afferenti a plurime fattispecie di reato, una soltanto delle quali ascritta a tutti gli imputati, caratterizzate dunque da specifici e distinti ruoli.

E' evidente che la prova di una siffatta conoscenza non può trarsi dai suddetti elementi, nemmeno con riferimento all'imputato Hosam Iddin Helmy Mohamed, ^{SEP} componente del team investigativo. In realtà, la conoscenza delle prove raccolte nella indagine italiana come emerge dalla "Relazione finale sulle indagini" trasmessa dalla Procura Generale del Cairo nel dicembre 2020 non postula affatto la più penetrante conoscenza in capo ai singoli imputati della specifica *vocatio in iudicium* e delle relative imputazioni, tanto più che non emergono elementi per ritenere, per tutti e, limitatamente ad Hosam Helmy in relazione al periodo successivo quantomeno all'agosto 2016, che i medesimi abbiano avuto una diretta personale partecipazione nelle indagini condotte dall'autorità inquirente egiziana, ovvero che siano stati edotti anche *aliunde* degli esiti investigativi raggiunti dall'autorità italiana.

L'assioma offerto dall'accusa nella propria prospettazione non appare condivisibile poiché si fonda sulla mera presunzione che gli imputati, in quanto appartenenti alla National Security, dato non vero per Athar e di cui non è vi prova dell'attualità per gli altri, sarebbero destinatari delle propalazioni illecite degli investigatori sulla base di un preteso spirito di corpo.

Invero, ritiene questa Corte che tali complessivi elementi siano al più idonei a configurare una presunzione (e non già una certezza) di conoscenza da parte degli imputati.

Inoltre, la sola generica conoscenza della pendenza del procedimento non basta per presumere *sic et simpliciter* la conoscenza certa del processo e non può soprattutto ritenersi dimostrato che ciascun imputato abbia avuto concreta e piena conoscenza delle specifiche accuse mosse a suo carico in un provvedimento formale di citazione a giudizio.

Se, alla luce di queste circostanze, non è possibile affermare che sia stato dimostrato con ragionevole grado di certezza che gli imputati avevano una conoscenza sufficiente dell'azione penale e delle accuse a loro carico, non si può neanche concludere che essi abbiano tentato di sottrarsi alla giustizia o che abbiano rinunciato in maniera non equivoca al loro diritto di partecipare al giudizio, come affermato dalla Corte EDU negli arresti citati.

A diverse conclusioni non si perviene neanche alla luce delle ulteriori argomentazioni sviluppati dal P.M., il quale prospetta alcuni dati fattuali, questi neanche posti dal GUP a fondamento della propria ordinanza, indicati come sintomatici della consapevole volontà degli imputati di sottrarsi alla conoscenza del procedimento o dei suoi atti.

Per alcuni non vi è dubbio che essi dimostrino un'assenza di leale collaborazione delle autorità giudiziarie egiziane e segnatamente:

- a) la autorità inquirenti egiziane hanno reiteratamente negato da febbraio a settembre 2016 che la National Security avesse aperto un fascicolo su Giulio Regeni, per poi soltanto in data 8.9.2016, all'atto dell'incontro investigativo congiunto degli inquirenti italiani ed egiziani, rendere nota tale circostanza con la consegna del "Rapporto dei risultati delle indagini preliminari nel caso di uccisione di Giulio Regeni" (si vedano sul punto gli allegati 4,5, 6 alla memoria). Il dato si evince pacificamente dalle stesse dichiarazioni successivamente rese dagli imputati Magdi e Tariq che hanno ammesso di aver svolto un'indagine sulla persona del ricercatore italiano.
- b) Le autorità inquirenti egiziane non hanno mai consegnato a quelle italiane i richiesti dati del traffico telefonico che riguardava le celle ubicate in alcuni luoghi di interesse (vedi, all.17), assumendo l'esistenza di limiti legali imposti a tutela della privacy dalla costituzione egiziana, ma nel citato rapporto consegnato l'8.9.16 si dava conto che tale traffico era stato analizzato da un organo del governo egiziano e non aveva dato risultati utili, segno che erano consultabili, mentre richieste successive non hanno avuto esito (all. 18).

Vi sono, poi, degli elementi che potrebbero essere valutati nella loro effettiva valenza sintomatica soltanto a seguito di approfondita verifica istruttoria, preclusa in questa fase alla Corte.

- c) Il riferimento è alla testimonianza del cittadino egiziano Mohamed Fawzi Mustafa Al Fliqqi, il cui contenuto sarebbe smentito dal dato investigativo che il pc di Regeni era stato collegato alla rete wifi di casa per tutto il giorno; il teste che dichiarava di aver detto il falso spinto da uno degli inquirenti egiziani della National Security, membro del team investigativo congiunto, per accusare soggetti stranieri della morte e tutelare l'immagine dell'Egitto, dati, questi ultimi neanche evincibili, allo stato, dagli allegati richiamati nella memoria (4, rectius 7 e 8).
- d) Il P.M. assume al punto 2.4.4 della memoria che l'impianto di registrazione delle riprese delle immagini all'interno della metropolitana de Il Cairo nella data del 25.1.2016, giorno della scomparsa di Regeni, sono state acquisite con ritardo e visionate con esito negativo, secondo le informazioni rese dagli investigatori della National Security, ma le analisi tecniche eseguite dagli inquirenti italiani sul materiale consegnato soltanto nel 2018 hanno dimostrato che in coincidenza temporale con l'ultimo contratto registrato da Regeni vi è un buco nella registrazione, per il quale non sarebbe

possibile affermare con certezza l'esistenza di un'attività di manipolazione (vedi, all.11, annotazione ROS-SCO 22.6.18).

e) Negli all.12 e 13 viene ricostruita la vicenda dell'uccisione in data 24.3.2016 da parte di ufficiali della National Security di cinque cittadini egiziani, nell'abitazione della sorella di uno dei quali, nel corso di una perquisizione, vengono rinvenuti il passaporto ed altri documenti riferibili a Regeni, elemento in forza dei quali gli investigatori egiziani li indicano come i principali indiziati del sequestro e dell'omicidio di Regeni, sebbene le investigazioni condotte dagli inquirenti italiani consentano di concludere per la infondatezza di tale notizia di reato.

f) Negli all.ti 14,15 e 16 e al punto 2.4.6 della memoria si afferma, all'esito delle sit rese da una persona informata sui fatti ed escussa dagli inquirenti italiani, che sul ritrovamento del passaporto di Regeni all'interno dell'abitazione collegata ad uno dei soggetti uccisi nella sparatoria di cui al punto che precede sono stati acquisiti elementi che sia stato il frutto di un depistaggio attuato da un ufficiale della National Security, tale Col.Hendy.

Il P.M. lamenta, infine, una serie di ulteriori omissioni, ritardi, rifiuti opposti dalle autorità giudiziarie egiziane nell'ambito dell'attività di cooperazione prestata (vedasi i punti 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11 e gli all.ti 19-25 della memoria) e l' interruzione di ogni cooperazione a partire dalla iscrizione degli imputati nel registro delle notizie di reato (si pensi al rifiuto di consegnare gli abiti indossati da Regeni ovvero di compiere su di essi rilevanti analisi tecniche utili alla prosecuzione delle indagini) e soprattutto il rifiuto di dar corso alla richiesta rogatoria inoltrata.

Ritiene la Corte che non vi sia dubbio alcuno che taluni di tali indici siano altamente sintomatici di una carenza di leale cooperazione delle autorità inquirenti egiziane con la magistratura italiana sia nel corso delle indagini che dopo l'esercizio dell'azione penale, comportamento di cui lo Stato egiziano assume nelle sue massime autorità la piena responsabilità, considerato che la Procura egiziana costituisce un'articolazione del potere esecutivo secondo l'ordinamento interno.

Purtuttavia, non può sottacersi come tali doglianze siano destinate a rimanere assorbite dai limiti della insufficiente prova della conoscenza, offerta dagli atti e per le argomentazioni sopra esposte, dei contenuti dell'accusa da parte degli imputati, poiché, in difetto di una prova piena, nessun comportamento può essere valutato come espressione di una volontaria sottrazione, non potendo volersi sottrarre da un processo i cui contenuti non siano sufficientemente noti.

Né una tale conclusione potrebbe sostenersi sulla base di un presunto coinvolgimento dei soggetti nei fatti di reato contestati, poiché un tale argomentare violerebbe il principio di non colpevolezza (vedi, sul punto la citata sentenza Sejdovic).

Comunque, nulla consente di affermare che i contestati comportamenti in sede di cooperazione siano in alcun modo addebitabili alle persone degli imputati.

Invero, non vi è alcuna evidenza, valutabile allo stato delle conoscenze di questa Corte, che alcuno degli imputati abbia avuto un ruolo, anche solo sul piano morale, nelle eventuali determinazioni assunte dalle massime autorità dello Stato nel prestare una collaborazione sleale ovvero nel negare la collaborazione, al malcelato fine di tutelare l'immagine del governo attraverso la complice copertura delle azioni asseritamente poste in essere da appartenenti ai propri apparati di polizia. Scelte di una gravità tale da sfuggire, ad ogni evidenza logica, alle determinazioni degli attuali imputati. In concreto, poi, alla luce delle conoscenze della Corte, seppur l'imputato Uhsam Helmi ha partecipato al team investigativo nei primi mesi delle investigazioni, non può, tuttavia, desumersi alcuna concreta influenza su attività di depistaggio, dal medesimo effettuata, ovvero da parte degli altri imputati.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, si tratta di profili che appaiono, allo stato, inconferenti rispetto ai limiti della indagine devoluta e non consentono di modificare il giudizio sulla carenza, allo stato, dei presupposti per incardinare il processo, senza insanabile pregiudizio per il diritto di difesa degli imputati e per il loro diritto ad un equo processo ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU.

La insussistenza, fin dall'udienza preliminare, dei presupposti per dichiarare l'assenza degli imputati dà luogo ad una nullità della relativa udienza e dell'adottato decreto che dispone il giudizio attenendo alla mancata costituzione del contraddittorio (sulla natura di nullità assoluta ed insanabile, vedi Cass.SS.UU.n.7697/2017), di tal che rimane assorbita ogni altra eccezione sollevata dalla difesa attinente alla nullità delle procedure notificatorie.

P.Q.M.

Visti gli artt.178 lett.c., 179, 185, 420 bis e ss., 484 cod.proc.pen.

DICHIARA

La nullità della declaratoria di assenza e del conseguente decreto che dispone il giudizio, adottati nei confronti degli imputati all'udienza preliminare del 25.5.21 dal G.U.P., al quale ordina la restituzione degli atti.

Così deciso, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2021



Il presidente